

Affinché l'iter di riconoscimento possa essere attivato è necessario:

- per il **Baccalaureato**, da riconoscere come **Laurea**, il certificato con evidenza di almeno 180 crediti formativi (ECTS);
- per la **Licenza**, da riconoscere come **Laurea magistrale**, il certificato con evidenza di almeno 120 crediti formativi (ECTS);

Per completare la procedura occorre dotarsi di

- originale del Diploma e una fotocopia;
- *Diploma supplement supplement* o certificato di tutti gli esami sostenuti con evidenza dei crediti formativi conseguiti (ECTS), se il titolo è stato conseguito prima dell'introduzione del *Supplemento al Diploma* (dopo il 2005);
- nulla osta del Superiore o del Vescovo della Diocesi competente (solo per i religiosi e i sacerdoti).

Questa documentazione va presentata prima **all'Ufficio Vidimazioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica**, che procederà ad una prima autentica di firme

Successivamente occorre recarsi presso la **Segreteria di Stato Vaticana** (certificati in originale) per l'autenticazione, operazione da completare infine presso la **Nunziatura Apostolica in Italia**;

Infine, occorre ottenere la vidimazione presso l'**Ufficio Vidimazioni della Prefettura di Roma** (è richiesta una marca da bollo per ogni documento da autenticare).

Di seguito gli indirizzi di riferimento:

- Congregazione per l'Educazione Cattolica - Ufficio Vidimazioni, Piazza Pio XII n. 3.
- Segreteria di Stato - Ufficio Vidimazioni, Piazza San Pietro (ingresso dal colonnato di destra).
- Nunziatura Apostolica *in Italia*, se studente italiano (per la richiesta di autenticazione delle firme della Segreteria di Stato), Via Po n. 29

- MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Equipollenze, Via Michele Carcani n. 61.

Per potersi orientare si consulti anche:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-pontifici>

<http://www.educatio.va/content/cec/it/vidimazioni.html>

Per ciò che attiene al **riconoscimento civile del titolo di Teologia** la normativa di riferimento è:

art. 10 co. 2 della Legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 85 del 10 aprile 1985 (http://presidenza.governo.it/USRI/ufficio_studi/normativa/121del%2085.pdf),

Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994 n. 175, pubblicato nella G.U. n. 62 del 16 marzo 1994 (http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/ccl_new/documenti_diocesi/51/2005-06/23-137/Riconoscimento_Titoli_Accademici.pdf)

Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2019 n. 63, pubblicato nella G.U. n. 160 del 10 luglio 2019 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/10/19G00069/sg>)

Per le procedure di riconoscimento "non accademico" si deve seguire quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189

(https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-12-28&atto.codiceRedazionale=009G0197&elenco30giorni=false)